

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43
Direttore-Attività di Parco

del 3 dicembre 2007

OGGETTO: *Dipendente Marina Ponzone – concessione dell’astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità)*

PUBBLICAZIONE:

*La pubblicazione all’
Albo pretorio della
presente determinazione
dirigenziale, è iniziata il
giorno
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.*

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

*Pubblicata
dal
al
n.° del registro*

IL DIRETTORE

Il Direttore

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;

Visto il Decreto del Presidente n. 2 del 1° dicembre 2004;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 35 del 17 febbraio 2005, pubblicata sul BURT del 16 marzo 2005, che approva la nuova dotazione organica dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, già adottata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 52 del 4 novembre 2003;

Viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 7 del 26 febbraio 2007, *Nuova determinazione degli organici dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane*, n. 13 del 2 aprile 2007, *Dotazione dell’Ente Parco - variazione organizzazione uffici* e n. 25 del 20 luglio 2007, *Ulteriore determinazione degli organici dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane*, così come corrette con deliberazione n. 42 del 19 ottobre 2007;

Vista la Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);

Visto il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, riguardante la tutela e il sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2005, n. 53 ed in particolare l’art. 16 che tratta del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice madre, due mesi prima e tre mesi dopo l’evento del parto;

Visto altresì l'art. 20 – 1 comma del citato D. Lgs 151/2001 che prevede la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese antecedente la data presunta del parto nonché nei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

Vista la richiesta pervenuta in data 13 novembre 2007, prot. n. 4487, con la quale la dipendente a tempo determinato di questo Ente, Sig.^{ra} Marina Ponzone, chiede di avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001 e, pertanto, di astenersi dal lavoro a partire dal mese antecedente la data presunta del parto e precisamente dal 4 gennaio 2008, come da certificazione medica presentata;

Considerato che la Sig.^{ra} Marina Ponzone è stata assunta a tempo determinato in qualità di “*Collaboratore Amministrativo*”, cat./pos. B/3, a tempo parziale per n. 12 ore la settimana, dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007, e che il rapporto di lavoro è stato prorogato, alle stesse condizioni, fino al 31 dicembre 2007;

Viste le certificazioni presentate dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale in data 7 novembre 2007 e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro in data 27 novembre 2007, attestanti entrambe, che la dipendente in parola può proseguire la propria attività lavorativa fino al compimento dell'8° mese di gestazione;

Constatato che dalla documentazione in atti il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità), con riserva di verifica successiva, decorre dal 4 gennaio 2008 fino al 4 giugno 2008;

Considerato che per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora il termine finale venga a cadere durante il periodo di astensione obbligatoria, il provvedimento di risoluzione è legittimo salvo il diritto della lavoratrice a percepire, per l'intero periodo di astensione obbligatoria, l'indennità di maternità, nella prevista misura, a carico dell'ente datore di lavoro;

Dato atto che in tale circostanza viene di fatto a prospettarsi una proroga *ex lege*, ai soli fini economici, del rapporto di lavoro a termine (31 dicembre 2007) fino alla scadenza del periodo di “congedo di maternità” (4 giugno 2008);

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra esposto

DETERMINA

- a) di concedere alla dipendente Sig.^{ra} Marina Ponzone, assunta con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato (in scadenza al 31 dicembre 2007), di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001, collocandola in astensione obbligatoria a partire dal mese antecedente la data presunta del parto, il **4 febbraio 2008** e, pertanto, dal giorno 4 gennaio

- 2008, a proseguire per quattro mesi dopo l'evento del parto, la cui data dovrà essere attestata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- b) di corrispondere per tutto il periodo di interdizione dal lavoro, di cui al punto a) la prevista indennità di maternità, pari al 100% della retribuzione;
 - c) di dare atto che la risoluzione del contratto di lavoro fissata per il 31 dicembre 2007, è legittima, salvo il diritto della lavoratrice a percepire, per l'intero periodo di interdizione dal lavoro, l'indennità di maternità nella misura prevista dalla legge;
 - d) di dare mandato all'U.O. "Affari Amministrativi e personale" dell'Ente Parco a prevedere la copertura della spesa conseguente al presente atto in specifici interventi e voci economiche del Bilancio di previsione anno 2008, afferenti il personale dipendente dell'Ente Parco;
 - e) di prendere atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. È fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge.

DETERMINA

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore.

Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti